



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA  
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E  
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
(CO.RE.COM.)**

**Deliberazione n.35/2014**

**OGGETTO : DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA [REDACTED] E R.T.I. S.P.A.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di dicembre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta         | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola   | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi      | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena           | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| X     |      |
|       | X    |
|       | X    |
| X     |      |
| X     |      |

*DELIBERA N. 35 del 18/12/2014*

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni, e l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori;

**VISTA** la legge regionale del 27 marzo 2000, n. 20, recante norme per la “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

**VISTO** l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

**VISTO** l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità ed i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

**VISTA** la Convenzione stipulata il 17 novembre 2011 tra il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il Presidente del Co.re.com Basilicata ed il rappresentante dell’AGCOM, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Co.Re.Com. Basilicata a partire dal 1 gennaio 2012;

**VISTA** la delibera dell’AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito, “Regolamento”);

**VISTA** la delibera dell’AGCOM n. 529/09/CONS, recante “Approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.re.com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

**VISTA** la delibera dell’AGCOM n. 179/03/CSP, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

**VISTA** la delibera dell’AGCOM n. 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia d’indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito, “Regolamento Indennizzi”);

**VISTA** l’istanza presentata dall’utente in data 17 aprile 2014 acquisita al Prot. N. 4304/C;

**VISTA** la nota del 20 giugno 2014, Prot. 7455/C, con la quale il Co.Re.Com Basilicata ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

**VISTA** la nota del 15 luglio 2014, inviata a mezzo pec in data 18 luglio 2014, con la quale la parte istante ha prodotto la prima memoria difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

**VISTA** la nota del 21 luglio 2014 inviata tramite fax in pari data ed acquisita al protocollo il 22 luglio 2014 al numero 8885/C, con la quale la R.T.I. ha prodotto la memoria difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

**VISTO** il verbale di udienza del 16.09.2014 con cui è stata trattenuta in definizione la presente

**UDITA** la parte istante nel corso dell'udienza del 16.09.2014, ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato A) della delibera AGCOM n. 173/07/CONS;

**VISTO** il verbale di udienza n.69/2014 con il quale il responsabile del procedimento ha trattenuto in definizione la controversia deferendola all'organo competente a norma dell'art.19 dell'allegato A) della Delibera AGCOM n.173/07/CONS

## **CONSIDERATO QUANTO SEGUE:**

### **1. Svolgimento del procedimento**

Con istanza di definizione la sig.ra [redacted] adiva il Co.Re.Com Basilicata per la risoluzione della controversia con la Società Mediaset Premium R.T.I. riportando le doglianze evidenziate in fase di conciliazione e richiedendo:

- 1) Annullamento di tutte le fatture emesse dopo il recesso;
- 2) Sospensione e revoca di tutte le azioni attivate per il recupero di somme non spettanti;
- 3) Restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione ad un servizio mai utilizzato a causa della scarsità del segnale;
- 4) indennizzo per € 550,00;
- 5) Pagamento delle spese di procedura.

In data 16.09.2014, all'udienza di discussione della controversia, compariva per l'istante, l'Avv. [redacted] in sostituzione e per delega dell'Avv. [redacted]. La Società Mediaset Premium, sebbene convocata con raccomandata del 23.06.2014 non compariva, tuttavia faceva pervenire in data 22.07.2014 Prot. 8885/C, al Co.Re. Com Basilicata, proposta transattiva dell'insorgenda controversia.

La Società dichiarava che, poichè le richieste di recesso inoltrate dall'istante nei giorni 18.10.2012 e 25.10.2012 erano entrambe non conformi alla legge, in quanto la prima priva di sottoscrizione e la seconda inoltrata via fax, sia la richiesta di cessazione del contratto che quella di indennizzo non potevano trovare accoglimento. La Società faceva presente che il vincolo contrattuale proseguiva fino a quando, in data 29.05.2013, a causa del mancato pagamento di alcuni canoni di abbonamento, il servizio veniva sospeso ed il contratto risolto per morosità.

Successivamente, in data 18.11.2013 e quindi tardivamente, la Sig. [redacted], a dire della Società R.T.I. Mediaset, provvedeva al pagamento degli importi non corrisposti in precedenza.

Al solo fine transattivo, la R.T.I. si dichiarava disponibile a corrispondere l'importo di € 100,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa in merito alla vertenza de quo.

Prima dell'udienza del 16.09.2014, anche l'istante, a mezzo del procuratore a tal uopo nominato, con memoria ritualmente depositata a mezzo pec, ha ribadito e reiterato la fondatezza delle richieste

contenute nel gu14 insistendo sul comportamento scorretto della R.T.I. S.p.a. sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale.

Chiedeva, pertanto, la definizione della controversia riportandosi alle richieste articolate nel formulario GU14. Allegava al modello GU14 verbale di mancato accordo in sede di tentativo di conciliazione, verbale n.337/2014; lettera di diffida e contestuale richiesta risarcimento datata 13.03.2013, lettera di recesso inviata alla Società R.T.I. S.p.a..

Alla udienza di definizione del 16.09.2014, il responsabile del procedimento, rilevata l'assenza non motivata della Società R.T.I., tratteneva la controversia in definizione.

## 2. Motivi della decisione.

a) In via preliminare si rileva che la competenza a pronunciarsi sulla definizione di tale controversia spetta al Comitato Regionale per le Comunicazioni;

b) Si osserva, inoltre, che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'utente ha lamentato fatture emesse successivamente al recesso operato in relazione al contratto n. 

A sostegno delle proprie affermazioni, ha prodotto, copia della disdetta inviata in data 18.10.2012 con allegata ricevuta di ritorno.

Ad onor del vero, la documentazione depositata ovvero la disdetta con l'allegata ricevuta di ritorno alla quale fa riferimento l'istante per dimostrare l'avvenuto recesso dal contratto, contraddice nei fatti quanto affermato sia con la presentazione del modello GU14 che nella memoria difensiva dallo stesso Avv. , memoria difensiva in cui si afferma che il recesso sarebbe stato comunicato il 25.10.2012, pertanto successivamente all'invio della raccomandata.

Pertanto, la documentazione allegata da parte istante non consente di ritenere provato il recesso.

Inoltre, l'Agcom con Delibera n.118/11/CIR ha precisato che: "non sussiste alcuna responsabilità dell'operatore per il ritardo nella lavorazione del recesso qualora tale ritardo sia stato dovuto alla mancata corretta formalizzazione della volontà di disdire il contratto da parte dell'utente. E' infatti necessario che l'utente comunichi la propria disdetta secondo le modalità previste dalla normativa e dalle condizioni generali di contratto, a garanzia della trasparenza e delle certezze della provenienza della documentazione da parte dell'utente stesso". Nel caso di specie l'utente ha manifestato la volontà di recedere dal contratto senza rispettarne le modalità ivi previste per il relativo esercizio.

Invece, dato certo ed incontrovertibile è la risoluzione del contratto operata dalla R.T.I. Mediaset in data 29.05.2013 per morosità della Sig.ra 

Pure pacifica, in quanto non contestata da parte istante, è la circostanza che la Sig.  in data 18.11.2013 ha provveduto a pagare gli importi che ancora erano dovuti alla R.T.I..

Tale comportamento ha determinato un riconoscimento del debito nei confronti di R.T.I. Mediaset.

Evidentemente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ogni altra richiesta e deduzione di parte istante è del tutto assorbita e rigettata, fatto salvo il riconoscimento delle spese di procedura che, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento si riconoscono alla Sig.ra  e che stimasi equo liquidare nella misura di € 100,00.

*P. Q. M.*

il Comitato regionale per le comunicazioni di Basilicata ad unanimità di voti

## DELIBERA

il parziale accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla Sig. [redacted] e acquisita al protocollo GU14 del 17 aprile 2014 Prot. n. 4304/C e per l'effetto condanna la RTI Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a:

- corrispondere la somma di € 100,00 a titolo di spese di procedura.

La somma di € 100,00 dovrà essere corrisposta entro 60 giorni dalla data di notifica della presente delibera a mezzo assegno bancario intestato a [redacted], da inviare, a mezzo raccomandata A/R o assicurata c/o Avv. [redacted]

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento.

RTI S.p.A. è tenuta ad effettuare i sopra indicati pagamenti ed a comunicare a questo Co.re.com l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.


In forza dell'art. 19, comma 3, del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente  
(dr.ssa Vesna Alagia)



Il Presidente  
(Avv. Giuditta Lamorte)



Gli esperti giuridici redattori:

